QUESTIONI DI DIRITTO CIVILE ALL'ESAME DELLE SEZIONI UNITE

IL DIRITTO ALL'OBLIO TRA DIRITTO DI CRONACA E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

(a margine di Cass., ord. 5 novembre 2018, n. 28084)

Roma, 8 maggio 2019, Aula Giallombardo della Corte di cassazione

REPORT

a cura del dott. Luigi La Battaglia, magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione

L'8 maggio 2019, presso l'Aula Giallombardo della Corte di Cassazione, si è tenuto un incontro di studio, organizzato dalla Struttura di formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Cassazione, dal titolo "Il diritto all'oblio tra diritto di cronaca e tutela della riservatezza".

Il convegno, incentrato sulle questioni oggetto dell'ordinanza interlocutoria della Terza Sezione civile, n. 28084 del 5.11.2018, è stato introdotto dalla Cons. **Angelina-Maria Perrino** (componente della Struttura territoriale della Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Cassazione), la quale, dopo i saluti e i ringraziamenti di rito, ha posto subito in evidenza la duplice accezione del diritto all'oblio: quella tradizionale, che lo identifica col diritto alla riservatezza, e quella moderna che lo riconduce alla tutela dei dati personali. Il caso esaminato dall'ordinanza di rimessione si ascrive all'ambito della concezione tradizionale, involgendo la tutela del diritto alla riservatezza: dopo tanti anni da un efferato omicidio, torna alla ribalta della cronaca un fatto di sangue, in maniera del tutto sgradita da parte di colui il quale ne era stato il protagonista. Viene in gioco, quindi, necessità di bilanciamento tra il diritto all'informazione/diritto di cronaca, da un lato, e il diritto all'oblio dall'altro. In relazione a questi temi l'ordinanza interlocutoria cerca di fissare anche un'*actio finium regundorum*, precisando immediatamente di cosa non si occupa (il diritto all'oblio rispetto ai fenomeni di archiviazione e diffusione su *internet* dei dati personali), e ponendo sul tappeto, invece, tutto ciò che attiene alla dinamica tradizionale.

Ha preso poi la parola il **Prof. Roberto Pardolesi** (Professore ordinario di Diritto privato comparato alla L.U.I.S.S. di Roma), cui era affidato il ruolo di moderatore del seminario, il quale ha, in primo luogo, enumerato i tre punti fondamentali della discussione:

- il primo, relativo alla correlazione/sovrapposizione tra il tema dell'oblio nella sua accezione tradizionale e i suoi sviluppi tecnologico-digitali (a partire dal caso "*Google Spain*").

Benché questo secondo profilo sia estraneo a una riflessione strettamente circoscritta al contenuto dell'ordinanza di rimessione, è difficile non tenerlo presente nelle riflessioni che andranno svolgendosi;

- il secondo, relativo ai rapporti tra la riflessione (ormai da tempo consolidata nella temperie giurisprudenziale) sull'illecito diffamatorio e quella (assai più "fragile ed "evanescente") relativa alla violazione della riservatezza;
- il terzo (strettamente correlato al secondo), relativo alla modalità con cui debbono stabilirsi le linee di principio che devono ispirare il bilanciamento tra gli opposti interessi in gioco, con l'interrogativo se questo sia un tema di cui debbano occuparsi le Sezioni Unite.

Il Prof. Pardolesi ha quindi passato la parola alla **Cons. Antonella Pellecchia** (della Terza sezione civile della Corte di Cassazione), per l'illustrazione del contenuto dell'ordinanza di rimessione.

La Cons. Pellecchia ha riferito trattarsi del caso di un quotidiano a diffusione locale il quale, all'interno di una rubrica dedicata a fatti di cronaca nera che avevano particolarmente turbato l'opinione pubblica della città di riferimento, aveva rievocato un omicidio avvenuto quasi trent'anni prima. Per tale reato, l'attore era stato condannato ed aveva interamente espiato la pena. Oltre alla rievocazione dei fatti, il giornale aveva ripubblicato l'articolo originale, unitamente alle foto dell'interessato con l'indicazione completa delle sue generalità. L'attore aveva quindi proposto un'azione risarcitoria nei confronti del quotidiano e del giornalista autore dell'articolo, invocando, tra l'altro, la violazione del diritto all'oblio. Tanto in primo grado, quanto in secondo grado, la domanda era stata respinta. In particolare i giudici del merito avevano dato preminenza all'interesse pubblico alla conoscenza della notizia, anche se risalente nel tempo, ritenendo che la pubblicazione in esame fosse rispettosa del limite della continenza. Il collegio rimettente affronta, quindi, il tema del diritto all'oblio sotto il profilo del bilanciamento col diritto di cronaca. Al riguardo, la Corte evidenzia che i requisiti enucleati, dalla giurisprudenza civile e penale, quali fattori legittimanti l'iniziale diffusione della notizia – vale a dire la verità dei fatti narrati, la continenza espressiva e la sussistenza di un pubblico interesse alla conoscenza della notizia - assumono rilevanza anche come elementi che devono persistere al fine di escludere l'antigiuridicità delle successive rievocazioni della medesima notizia. Osserva, infatti, la Corte: "*l'interesse del singolo all'anonimato assurge a "diritto" esclusivamente allorquando: non vi sia più un'apprezzabile utilità sociale ad informare il pubblico; ovvero la notizia sia diventata "falsa" in quanto non aggiornata o, infine, quando l'esposizione dei fatti non sia stata commisurata all'esigenza informativa ed abbia recato un* vulnus *alla dignità dell'interessato*". Il Collegio richiama, quindi, i precedenti giurisprudenziali di legittimità (a partire da Cass., n. 3679 del 1998) sul rapporto tra diritto di cronaca e diritto all'oblio, inteso non solo in senso "statico", come diritto alla cancellazione dei propri dati, ma anche in senso "dinamico", come diritto a pretendere la contestualizzazione, l'aggiornamento ovvero l'integrazione dei dati per mezzo del collegamento con informazioni successive, concernenti l'evoluzione della vicenda. L'ordinanza si sofferma, poi, su un recente arresto della Prima sezione della Cassazione, vale a dire l'ordinanza n. 6919 del 20 marzo 2018 la quale, dopo avere ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, ha dettato una serie di criteri rivolti ad orientare l'interprete in sede di bilanciamento tra il diritto all'oblio e il diritto di cronaca. Secondo tale pronuncia il diritto all'oblio può essere legittimamente compresso quando ricorrono i seguenti presupposti:

- il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia a un dibattito di interesse pubblico;
- l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia, per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali;
- l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese;
- le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, dovendo essere quest'ultima veritiera, diffusa nell'interesse del pubblico e con modalità non eccedenti lo scopo informativo, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali (sì da evidenziare un interesse oggettivo alla nuova diffusione);
- la preventiva informazione del soggetto interessato, in modo da consentirgli di esercitare il diritto di replica prima della divulgazione della notizia o dell'immagine al pubblico.

La Cons. Pellecchia ha evidenziato come l'ordinanza interlocutoria della Terza Sezione (che si sta esaminando) prenda le distanze dall'ordinanza n. 6919, rilevando, da un lato, che i criteri *ivi* elencati hanno natura non omogenea, e dall'altro che non viene precisato se siano richiesti in via concorrente o alternativa. La Corte osserva anche che, successivamente alla richiamata ordinanza della Prima Sezione, è entrato in vigore il Regolamento UE n. 679/2016, il quale all'art. 17 disciplina espressamente il diritto all'oblio, enunciando i casi in cui l'interessato può richiedere la rimozione di informazioni personali rese pubbliche in precedenza. Ad avviso dei giudici rimettenti, l'evoluzione del quadro normativo e la delicatezza degli interessi in conflitto rendono indifferibile l'intervento chiarificatore del supremo organo nomofilattico, affinché vengano enunciati univoci criteri di riferimento, che consentano agli operatori del diritto (e ai consociati) di comprendere preventivamente quando un soggetto possa esercitare il diritto all'oblio su notizie che lo riguardano.

Il caso esaminato dall'ordinanza di rimessione rappresenta la fattispecie tradizionale in relazione alla quale è stato elaborato il concetto di diritto all'oblio, vale a dire quella in cui si assiste a una rievocazione di vicende passate, già oggetto di fatti di cronaca, mediante ripubblicazione su carta stampata. Tuttavia, riprendendo lo spunto del Prof. Pardolesi, la Cons. Pellecchia ha sottolineato che l'avvento di *internet* ha posto nuove problematiche, facendo emergere l'esigenza di elaborare tecniche di tutela del diritto all'oblio, in grado di far fronte sia alla maggiore capacità conservativa della memoria digitale (la quale consente di archiviare un numero infinito di dati), sia alle nuove modalità di fruizione delle informazioni, oramai accessibili in modo immediato e generalmente libero. La rete consente, per di più, la diffusione di quelle notizie c.d. "virali", che vengono riportate senza la mediazione delle figure di giornalisti professionisti, circolando quindi in modo del tutto incontrollato, e senza le opportune correzioni o aggiornamenti. In tale contesto, la questione del bilanciamento tra il diritto all'oblio e il diritto all'informazione si è posta, per esempio, con riferimento al trasferimento *online* degli archivi storici delle testate giornalistiche. In tale ipotesi non si ha la reiterata pubblicazione di notizie riguardanti fatti passati, ma l'immissione in rete (con le conseguenze che si vedranno) di articoli del passato che giacciono all'interno degli archivi giornalistici. In tale contesto, si è posto quindi il problema degli strumenti di tutela a disposizione del soggetto per proteggere la propria *privacy* e la propria identità personale, a fronte della permanenza *online* di notizie non aggiornate. In un primo momento si è ritenuto fosse sufficiente la c.d. "deindicizzazione" dei motori di ricerca, o per meglio dire delle notizie dai motori di ricerca;

successivamente, si è riconosciuto il diritto del soggetto all'aggiornamento delle informazioni che lo riguardano, secondo la concezione dinamica. D'altra parte, il diritto all'oblio non viene in rilievo nella dialettica con il solo diritto di cronaca, perché di volta in volta si pongono problemi di bilanciamento anche con altri diritti costituzionalmente garantiti, quali la libertà di ricerca (di cui all'art. 9 Cost.) o di critica storica (si pensi, per l'appunto, alla digitalizzazione di banche dati istituite per finalità di ricerca o di archiviazione storica).

Nel concludere il suo intervento, la Cons. Pellecchia ha osservato che nell'ordinanza di rimessione si fa riferimento alla differenza tra cronaca e storia (o, sarebbe meglio dire, tra cronaca e fatto storico). Invero, la cronaca presuppone l'immediatezza della notizia e quindi la tempestività dell'informazione, che potrebbe giustificare qualche sacrificio dell'accuratezza della notizia stessa; quando si ha a che fare, invece, con il fatto storico, vale a dire con la ricostruzione di fatti distanti nel tempo, non si può giustificare la mancanza di un adeguato approfondimento e di eventuali verifiche. Merita, allora, una riflessione più approfondita questa distinzione tra cronaca e storia (e forse, da ultimo, anche storiografia): se la cronaca (che viene da χρόνος) è immediata, e si consuma immediatamente, la storia, invece, è la ricostruzione di eventi del passato, riguardati da un determinato punto di vista. La distinzione è analoga a quella tra un fatto e il suo ricordo: il ricordo - come si sa – resta solo come immagine e percezione di un fatto.

Il secondo intervento è stato svolto dal **Cons. Alessandro Pepe** (Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione), il quale ha anzitutto premesso di essere stato il Pubblico ministero dell'udienza all'esito della quale è stata adottata l'ordinanza interlocutoria oggetto del convegno, formulando le proprie conclusioni nel senso dell'accoglimento del ricorso. Più precisamente, egli aveva chiesto l'accoglimento di due dei tre motivi articolati nel ricorso per cassazione, quelli incentrati sulla tutela del diritto all'oblio in senso tradizionale (mentre l'altro riguardava la violazione dell'art. 27 Cost., sul presupposto che la pubblicazione, a distanza di tanto tempo, di quella notizia dovesse essere riguardata come un'ulteriore pena, che si aggiungeva a quella a suo tempo già inflitta – e nel frattempo scontata – dal ricorrente). Il Cons. Pepe si è detto favorevole all'idea sottesa al diritto all'oblio. Anch'egli ha sottolineato la profonda diversità che intercorre tra il concetto tradizionale di diritto all'oblio, inteso quale "arma" a tutela della riservatezza e degli altri diritti "personalissimi" previsti dall'art. 2 Cost, e il diritto alla cancellazione dei dati personali, oggetto della definizione normativa contenuta nell'art. 17 del Regolamento UE 2016/679, il quale contiene anche la "provocazione culturale" di essere intitolato "diritto alla cancellazione", con tra parentesi "diritto all'oblio". Si è domandato, allora, il relatore, cosa significhi questo: la norma comunitaria intende confondere, distinguere, o identificare in modo diverso i due diritti?

L'impostazione teorica "classica" conosceva soltanto il diritto alla riservatezza, il diritto all'identità personale, il diritto all'immagine, il diritto all'onore, il diritto alla reputazione, dei quali il "diritto all'oblio" rappresentava il migliore strumento di tutela. La prima comparsa del diritto all'oblio risale a una sentenza di una Corte americana del 1931, nel caso di un'ex prostituta accusata di omicidio, che dopo tanti anni era stata oggetto di attenzione del pubblico quale soggetto di un film. La donna agì in giudizio contro il produttore del film, dolendosi del fatto che, allorquando si era costruita una nuova identità personale, veniva ricordato un passato che era stato ormai dimenticato. La Corte le diede ragione, osservando che "*ogni persona che vive nella rettitudine ha diritto alla*

felicità che include la libertà da inutili attacchi alla propria persona, condizione sociale o reputazione". Il principio affermato era, dunque, che il tornare a parlare, a distanza di tanto tempo, di un episodio risalente a trenta anni prima pregiudicava la riservatezza e la nuova identità personale assunta dal soggetto. La seconda definizione di diritto all'oblio si trova nell'art. 17 citato, il quale però, pur menzionando il diritto all'oblio nella rubrica, parla della cancellazione dei dati personali. È evidente che si tratta di cose diverse. Il diritto alla protezione dei dati personali (di cui la cancellazione costituisce strumento di attuazione) pertiene alla normativa sovranazionale/europea, che ha dovuto fare i conti coi nuovi fenomeni sociali ed economici della globalizzazione, dell'economia di massa e soprattutto di *internet* e delle banche dati *online*. Di fronte alle banche dati, alle archiviazioni di massa e a *internet*, e quindi alla possibilità che questi archivi siano accessibili a tutti, si è dovuta realizzare una forma di protezione che non poteva tener conto dei principi, dei limiti e delle definizioni del diritto civile classico. Si è quindi parlato di diritto al trattamento dei dati personali, diritto alla protezione dei dati personali e diritto alla cancellazione, cui bisogna affiancare gli strumenti più "conservativi" della rettifica, integrazione e aggiornamento. Rispetto a questo nuovo fenomeno il destinatario (o vittima) del trattamento del dato personale è qualunque cittadino, il *quivis de populo*. Per quanto concerne, invece, il diritto alla riservatezza, il diritto all'identità personale, il diritto all'immagine, il diritto all'onore (che pure, in linea di principio, spettano a chiunque), la relativa lesione si produce generalmente nei confronti delle persone note. La persona nota, che può subire la più tradizionale forma di "aggressione" da parte dei giornali (dei mass media in generale), tutela la propria riservatezza attraverso lo strumento del diritto all'oblio. Centrale nella riflessione del Cons. Pepe è, dunque, la sottolineatura delle differenze intercorrenti tra i due fenomeni, appartenenti anche a periodi storici differenti. L'utilizzo delle categorie "classiche" del diritto alla riservatezza e del diritto all'oblio non sempre consente di inquadrare adeguatamente i nuovi fenomeni, tant'è vero che alcuni precedenti giurisprudenziali affermano che il diritto alla riservatezza è confluito nel diritto al trattamento dei dati personali. Questa conclusione potrebbe far storcere il naso a un giurista "classico": com'è possibile che il diritto alla riservatezza, uno dei più alti diritti della personalità, che trova il proprio referente costituzionale nell'art. 2 Cost., confluisca nel diritto al trattamento dei dati personali, prerogativa che origina dalla normativa comunitaria e non trova diretta tutela nella Carta fondamentale? Emblematico delle difficoltà di definizione e distinzione tra le due situazioni giuridiche soggettive è il fatto che un'altra sentenza, pur richiamando il precedente secondo cui il diritto alla riservatezza confluisce nel diritto al trattamento dei dati personali, dice il contrario. In ogni caso, al di là delle distinzioni concettuali, ci troviamo sostanzialmente di fronte a due forme di tutela dei diritti personalissimi dei cittadini: ciascun cittadino è particolarmente tutelato attraverso la normativa euro-unitaria, mentre le persone più o meno note è sono tutelate, oltre che con tali strumenti, anche attraverso la disciplina nazionale, *in primis* la Costituzione. All'art. 2 Cost. si legge che "*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti*…", il che vuol dire che questi diritti sono immanenti, precedono la Carta, che non li crea ma, appunto, li riconosce e li tutela. È, dunque, in primo luogo l'ordinamento nazionale - con all'apice la nostra Carta costituzionale – ad apprestare gli strumenti di protezione dei diritti fondamentali: esso già contempla il diritto all'oblio nelle sue forme applicative di tutela. Oggi le forme di tutela per i diritti della personalità sono anche maggiori rispetto agli altri diritti, essendo stata affiancata alla tutela giudiziaria tradizionale quella fornita dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, cui pure il titolare dei dati può rivolgersi (e i cui provvedimenti sono impugnabili dinanzi al giudice civile).

Tornando ad occuparsi dell'ordinanza interlocutoria. Il Cons. Pepe ha fatto presente come essa, al punto 7, richiami la precedente ordinanza della Prima sezione civile n. 6919 del 20.3.2018, nonché gli arresti della giurisprudenza comunitaria e della Corte EDU dalla stessa citati (tra cui la sentenza *Fuschsmann*). Dopo aver testualmente citato i presupposti elencati dall'ordinanza n. 6919 (sostanzialmente tratti dalla sentenza *Fuschsmann*), in presenza dei quali il diritto all'oblio deve cedere al diritto di cronaca, l'ordinanza n. 28084/18 si chiede se tali presupposti siano alternativi o concorrenti. Secondo Pepe tali presupposti debbono ritenersi concorrenti. I cinque criteri cristallizzati nella sentenza *Fuchsmann* corrispondono sostanzialmente a quelli conosciuti in Italia da quarant'anni, vale a dire la verità, la pertinenza e la continenza, di cui alla sentenza della Cassazione n. 5259 del 1984 (il c.d. "decalogo" della libertà di stampa). Quando la notizia, risalente nel tempo, viene ripubblicata, a questi tre criteri si aggiunge il "sotto-criterio" dell'attualità. Dunque, il quarto criterio della sentenza *Fuchsmann* è, in realtà, un sotto-criterio della pertinenza, che consente di valutare se la notizia mantenga un interesse pubblico, in quanto – per l'appunto – ancora attuale. Se così è, è auspicabile – secondo Pepe - che le Sezioni Unite intervengano per riaffermare i principi del decalogo sulla libertà di stampa, rispetto ai quali, in fondo, la sentenza *Fuchsmann* non ha detto niente di più. È vero che ha aggiunto l'altro criterio del riconoscimento del diritto di replica, ma questo è nient'altro che una specificazione della esigenza di verificare l'aggiornamento della notizia. Il criterio della pertinenza è rispettato, da questo punto di vista, se l'aggiornamento della notizia risalente viene fatto dal giornalista (o comunque da chi la diffonde), ovvero, su richiesta di costui, dall'interessato, al quale viene in tal modo riconosciuto il diritto di replica. Questi criteri sono ribaditi in tutte le pronunce della Corte di Cassazione sul diritto all'oblio, tutti questi criteri sono sempre ribaditi.

Facendo la ricerca testuale sulla banca dati *Italgiureweb* con la parola "oblio", si trovano cinque sentenze (una delle quali non c'entra nulla, perché si parla dell'oblio nel percorso motivazionale). Le quattro sentenze sul diritto all'oblio sostanzialmente rinviano alla sentenza della Cassazione n. 3679 del 1998 la quale, applicando i principi del decalogo sulla libertà di stampa (verità, pertinenza e continenza), vi aggiunge il criterio dell'attualità. In un caso[1] si trattava di un ex terrorista, il quale si lamentava del fatto che dopo tanti anni si parlava nuovamente di lui, poiché erano state trovate delle armi nella zona in cui aveva operato come terrorista. Non c'era la pertinenza perché, a distanza di venti anni, non c'era l'attualità della notizia, non essendovi alcun collegamento con il ritrovamento delle armi. Il ricorrente vinse, quindi, il ricorso, così come in un altro caso del 2012[2], in cui un soggetto chiedeva di aggiornare le notizie che lo riguardavano, relative a vicende di cronaca giudiziaria, presenti in una banca dati online: qui il diritto all'oblio si sovrappone al diritto al trattamento dei dati personali, dal momento che l'aggiornamento integra di per sé il meccanismo della tutela, relativo alla protezione del dato personale rispetto alla sua memorizzazione nelle banche dati. Altro caso è quello del noto cantautore Antonello Venditti[3], il quale dopo cinque anni vede messo in onda un servizio che riproduceva un episodio in cui egli si era rifiutato di concedere un intervista a una *troupe* televisiva, con successive dichiarazioni denigratorie da parte dell'autore del servizio televisivo. Sosteneva il ricorrente l'assenza di un interesse pubblico alla divulgazione della notizia, poiché non c'era l'attualità della notizia, invocando quindi il diritto all'oblio. Questo è un diritto del privato che va bilanciato con il configgente diritto di informare, rispondente ad un

[1] Cass., 26.6.2013, n. 16111.
[2] Cass., 5.4.2012, n. 5525.
[3] Oggetto della già citata Cass., 20.3.2018, n. 6919.

interesse pubblico. Nella nostra Carta fondamentale si trovano gli artt. 2, 3, 13 e 14 che garantiscono i diritti individuali, ma anche l'art. 21. Il bilanciamento coinvolge, dunque, il diritto all'oblio, i diritti della personalità e l'interesse pubblico all'informazione. L'interesse privato riceve tutela quando non c'è l'interesse pubblico all'informazione. Viceversa, in presenza di quest'ultimo il diritto all'oblio diviene recessivo. Anche nella sentenza che viene generalmente indicata come la consacrazione del diritto all'oblio, la nota sentenza *Google Spain*[4] della CGUE, il privato riceve tutela mediante la deindicizzazione dei dati, perché non viene ravvisato l'interesse pubblico all'informazione. Quindi siamo al cospetto di un bilanciamento che già in partenza rischia di essere perdente, perché da un lato c'è l'interesse privato alla riservatezza, dall'altro l'interesse (anche) pubblico all'informazione (dal momento che al diritto del giornalista ad informare si accompagna il diritto di tutti i cittadini ad essere informati). Fra i due diritti prevale in genere il secondo. Tant'è vero che nella giurisprudenza sovranazionale, tranne che nel caso *Google Spain* (in cui la tutela riconosciuta all'interesse del privato era "relativa", venendo attuata nella forma della deindicizzazione, senza bloccare i "siti sorgente"), prevale sempre il diritto all'informazione. Oltre alla già citata sentenza *Fuchsmann*, si pensi alla sentenza della CEDU del 28.6.2018, concernente il caso di due persone condannate per omicidio in Germania, che chiedevano l'eliminazione dalle banche dati di tutte le notizie relative ai fatti di cui erano stati imputati: gli istanti persero la causa, perché fu ritenuto sussistente l'interesse pubblico all'informazione. Siamo nel campo degli interessi confliggenti, ma posti anche - certe volte - in posizioni, in fondo, diversificate in partenza. A parere del Cons. Pepe, l'importanza fondamentale dell'arresto atteso dal giudice nomofilattico sta nel fatto che, essendo questo bilanciamento già così "sbilanciato" in partenza, è necessario individuare dei parametri stringenti affinché l'interesse pubblico all'informazione prevalga, e in assenza dei quali è invece destinato a prevalere il diritto all'oblio (che costituisce, dunque, un limite all'interesse pubblico all'informazione).

Da ultimo, Pepe ha sottolineato l'importanza anche del criterio "spaziale" della diffusione della notizia. Il caso oggetto dell'ordinanza interlocutoria n. 28084/18 riguardava un quotidiano locale che narrava di vicende locali, che ancora a distanza di ventisette anni avevano conservato un'eco enorme nell'ambiente di riferimento. Orbene, nel parlare di diritto all'oblio l'unico parametro di valutazione, fino ad oggi, è stato quello cronologico. Il diritto all'oblio è direttamente proporzionale al trascorrere del tempo: più passa il tempo, maggiore è la possibilità che il diritto all'oblio riceva tutela. Ma per affermare l'esistenza del diritto all'oblio, è necessario utilizzare anche l'altro fattore naturale (ma anche filosofico) di valutazione delle condotte umane, vale a dire lo spazio. È evidente, infatti, che, se è ridotto l'ambito di diffusione spaziale della notizia, bisogna tenere ancora più in conto il rischio del pregiudizio incombente sull'interesse del soggetto alla propria identità personale e alla propria riservatezza, con la conseguenza che ancora più stringenti devono essere i presupposti per ritenere integrato l'interesse pubblico all'informazione. Mentre invece, dall'angolo visuale del trattamento dei dati personali nell'economia di *internet*, è evidente che maggiore è la diffusione del dato, minore sarà l'esigenza di tutela del singolo: per un Italiano, non vi è l'esigenza di veder tutelata la riservatezza, la *privacy* e l'identità personale se la notizia non è diffusa in Italia, ma è diffusa in Nuova Zelanda (dove il soggetto non è conosciuto da nessuno). Il criterio di valutazione dello spazio è stato sostanzialmente considerato anche nelle conclusioni rassegnate nel gennaio 2019 dall'Avvocato Generale della Corte di Giustizia, in merito a un altro caso relativo a

[4] Corte di Giustizia dell'Unione europea (Grande sezione), sentenza del 13.5.2014, nella causa C-131/12.

Google[5], sul quale la Corte non si è ancora pronunciata. Egli, richiamando la sentenza *Google Spain* del 2014, ha affermato che, ove si mostri sufficiente nel caso concreto, la tutela (sotto forma di "deindicizzazione") può assumere efficacia "locale" (nella specie, limitata al Continente europeo), sia in virtù dei rapporti di reciprocità tra la normativa dei vari Paesi, sia perché una misura di tal genere garantisce appieno la tutela, nell'ottica del bilanciamento tra le situazioni giuridiche soggettive contrapposte. Dunque, Pepe ritiene utile sottoporre al dibattito degli operatori del diritto l'idea di adottare, per la tutela del diritto all'oblio, il criterio dello spazio, oltre a quello del tempo.

Al termine dell'intervento del Cons. Pepe, ha ripreso la parola il **Prof. Pardolesi**, che ha rivolto parole di apprezzamento per la "carrellata" da lui svolta, partendo dal caso americano *Melvin v. Reid* (da cui venne tratto il film The Red Kimono con Tyrone Power), cui si dovrebbe aggiungere il caso *Sidis*. Ha poi richiamato l'attenzione sul punto – molto delicato – della relazione di Pepe, che può avere degli sviluppi, vale a dire l'emergere del diritto alla riservatezza - non semplice nell'esperienza giuridica italiana (si pensi alla sentenza del 1985 nel caso di Soraya Esfandiary) - quale diritto della personalità riservato ai *well-to-do*, alle persone importanti. Un diritto alla riservatezza che è espressione fondamentale del principio della dignità di cui all'art. 2 Cost., che poi in realtà funziona semplicemente per le persone che stanno nella luce del riflettore. Sicché, si riuscirà a dare un respiro al diritto al riserbo soltanto quando lo si tradurrà in termini procedurali attraverso la tutela della protezione dei dati, cambiando quindi prospettiva. È un punto sul quale, secondo il Prof. Pardolesi, è necessario riflettere, perché, benché si tratti di diverse espressioni dell'unico *Allgemeine Persönlichkeitsrecht*, il *vulnus* all'onore o alla reputazione è di immediata tangibilità, mentre il *vulnus* alla riservatezza è estremamente più sfuggente e, guarda caso, finisce con l'essere un diritto elitario, che diventa, invece, "popolare e democratico" nel momento in cui si traduce nel controllo del dato o nel trattamento del dato.

La parola è stata ceduta, quindi, al **Prof. Vincenzo Cuffaro** (Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato nell'Università di Roma Tre), che ha esordito richiamando il caso giurisprudenziale relativo al programma sui grandi processi, messo in onda dalla Rai nel 1996. Gli interessati lamentarono, dinanzi al Tribunale di Roma, che erano state riproposte all'attenzione del grande pubblico vicende che, benché a suo tempo oggetto di attenzione diffusa (quasi morbosa), erano ormai destinate a essere dimenticate (quali il caso Vulcano, il caso Sutter). Il tribunale[6] rigettò la domanda, affermando che, rispetto a tali circostanze, era irrilevante il tempo trascorso, dal momento che sussisteva l'utilità dell'informazione, perché la riproposizione a distanza di tempo di accadimenti che erano stati oggetti di un dibattito da parte dell'opinione pubblica consentiva di aprire lo spazio a una ulteriore riflessione. In uno dei casi segnalati dal Cons. Pepe, l'interesse pubblico all'informazione fu considerato prevalente rispetto alla pretesa dei parenti di un soggetto a suo tempo condannato affinché, a distanza di tempo, non fosse rinnovato il dolore rispetto alla vicenda. Il caso da cui nasce l'ordinanza di rimessione è sostanzialmente analogo: un giornale, questa volta locale (e forse anche questo è un tratto significativo) ripropone a distanza di tempo una

[5] Causa C-507/19, *Google* c/ CNIL.
[6] Trib. Roma, ord. 20.11.1996, in *Giust. civ*., 1997, I, 1979, con nota di CRIPPA.

rubrica, in cui ricorda delitti che avevano segnato la comunità locale. Ancora una volta i giudici di merito respingono la pretesa, prospettando l'esistenza del diritto all'informazione (fondato sull'art. 21 Cost.), e ritenendo rispettato il limite della continenza.

Osserva il Prof. Cuffaro come, tra le due vicende, sia mutato il quadro normativo di riferimento, a seguito dell'emanazione nel 1996 della legge n. 675, che introdusse per la prima volta nel nostro ordinamento la disciplina del trattamento dei dati personali, e dette la stura a una serie di elementi obiettivamente nuovi rispetto a quelli conosciuti in precedenza. Innanzitutto, viene considerato dato personale qualsiasi informazione riguardante la persona. In secondo luogo, accanto all'enunciazione della necessità di protezione dei dati personali, viene fatto espresso riferimento al diritto alla riservatezza e al diritto alla identità personale, sicché questa legge diede origine a questo proliferare di diritti che vengono a sovrapporsi nel tempo. Il più recente Regolamento europeo, poi, menziona il diritto all'accesso, alla cancellazione, alla rettifica, alla portabilità dei dati personali, ecc. Si assiste, cioè, a un moltiplicarsi di enunciati normativi che, in qualche modo, finisce - almeno in prima battuta - per offuscare il rapporto da cui avevamo preso le mosse: quello tra l'idea (e la pratica) del diritto di informare e la pretesa del soggetto-oggetto dell'informazione a vedere invece rispettato il proprio riserbo. In sostanza, nota Cuffaro, c'è stato un cambiamento di prospettiva. Fino all'entrata in vigore della legge 675/96, il giurista (teorico e pratico) aveva come punto di riferimento la norma costituzionale: l'art. 2 Cost. rappresentava il punto di riferimento per la costruzione di un diritto generale della personalità, che costituiva uno strumento messo a disposizione del giurista per selezionare di volta in volta quegli aspetti della personalità rispetto ai quali il singolo chiedeva tutela. L'evoluzione più recente vede, invece, innanzitutto un moltiplicarsi delle fonti rispetto al solo art. 2 Cost., tra cui l'art. 8 CEDU (che parla espressamente del diritto al rispetto della vita privata), e l'art. 16 del Trattato Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea. A queste enunciazioni di principio si accompagnano, poi, enunciazioni di dettaglio, la più recente della quale è quella dell'art. 17 Regolamento UE, che espressamente (e "parenteticamente") parla anche di diritto all'oblio. Accanto a questo moltiplicarsi delle fonti normative, vi è poi un moltiplicarsi delle corti giudicanti, con giudici sovranazionali che fisiologicamente utilizzano un linguaggio diverso, che circola nelle corti e viene trasfuso da un provvedimento all'altro.

Ritornando sulle questioni di cui alla più recente giurisprudenza nazionale, a parere del Prof. Cuffaro non sono condivisibili le argomentazioni dell'ordinanza n. 6919/18 (relativa al caso Venditti), ritenendo egli che la fattispecie involgesse il diritto all'onore e la reputazione, e - ragionevolmente - il diritto di satira, di modo che il riferimento all'oblio potrebbe essere un fuor d'opera, e la controversia si sarebbe potuta risolvere richiamando le indicazioni della giurisprudenza e della dottrina sul diritto di satira (vale a dire in che misura si può rappresentare una persona e scherzare su di lei o su quello che fa). Discutibile appare anche il ricorso alla "tecnica della lista", quella secondo cui vengono specificate in più passaggi particolari le condizioni in presenza delle quali le pretese possono essere considerate e valutate (tecnica divenuta dilagante anche nella legislazione, pure di matrice comunitaria). Il tema di fondo riguardava, dunque, il rapporto tra la libertà di informazione e i suoi potenziali limiti. Più precisamente, in quale misura la protezione del valore unitario della personalità (che viene, poi, "spezzettato" nei vari diritti) rappresenta un limite alla libertà di informazione. È estranea, invece, la tematica relativa alla circolazione dei dati personali su *internet*. Rispetto alla tematica dell'oblio, l'idea del Prof. Cuffaro è che scarso aiuto giunga, in questa prospettiva, dallo stesso Regolamento Comunitario. Lì si parla – è vero - di diritto

all'oblio (messo tra parentesi dopo la menzione del diritto alla cancellazione dei dati), ma è altrettanto vero che nello stesso articolo 17 il diritto ad ottenere la cancellazione dei dati è espressamente indicato come inapplicabile, in tutti i casi in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà d'informazione. Quindi il Regolamento europeo non aggiunge altro a quello che si poteva prospettare, rispetto alla stessa vicenda, prima della sua emanazione. Nulla aggiunge nemmeno la normativa domestica: il Codice della privacy, all'art. 136, fa riferimento al trattamento dei dati nell'ambito dell'attività giornalistica, richiamando, quale parametro per la valutazione della legittimità del trattamento, il rispetto del codice deontologico, il quale a sua volta enuncia ancora una volta il principio della essenzialità dell'informazione e dell'interesse pubblico alla diffusione della stessa.

Il "pentalogo" dell'ordinanza n. 6919/2018, in questa prospettiva, non ha carattere innovativo rispetto al "decalogo" enunciato nel 1984 dalla Corte di Cassazione (che ora viene invocato come autorevole precedente, ma allora determinò un'alzata di scudi contro la limitazione dell'attività giornalistica). Certo, è nel giusto l'ordinanza di rimessione quando richiama la necessità di un bilanciamento, ma nell'esercitare questo bilanciamento non bisogna perdere la prospettiva dell'effettività delle questioni. L'ordinanza n. 6919 del 2018 porta una sorta di "sineddoche" o di travisamento, ovvero parla del diritto all'oblio come diritto fondamentale da bilanciare con il diritto fondamentale all'informazione. In realtà, il diritto all'oblio è solo un'articolazione del diritto generale della personalità, quello sì fondamentale. Il bilanciamento dovrebbe essere fatto, più che servendosi di elenchi (più o meno lunghi) di requisiti, tenendo presente che si tratta di un giudizio di fatto, che deve inevitabilmente riguardare il caso concreto, la cui valutazione è rimessa al buon senso e alla sensibilità del giudicante, chiamato a valutare se e in quale misura il modo con cui è stata formulata la notizia può o meno essere lesivo della personalità nel caso concreto. Si chiede, allora, il Prof. Cuffaro, parlando di oblio, dove si colloca l'asticella, il punto in cui finisce la cronaca e comincia il passato rispetto al quale si può invocare l'oblio. Nella vicenda del cantante si parlava di un'intervista di cinque anni prima; in uno dei precedenti della Cassazione in cui è stato invocato il diritto all'oblio, la Corte aveva ritenuto che fosse lesiva di tale diritto la ripubblicazione su un giornale di una sentenza relativa a una vicenda risalente a due prima: qual è, allora, il termine di questo diritto? Secondo Cuffaro, non è possibile (né auspicabile) fornire un'indicazione precisa, che "ingabbierebbe" il giudice, immiserendone il ruolo. In questa prospettiva, il dubbio posto nell'ordinanza di rimessione - se gli elementi di questo pentalogo, mutuato da decisioni della Corte di Strasburgo, debbano essere concomitanti o alternativi -, può leggersi in chiave di provocazione. È di tutta evidenza, infatti, che se tali elementi fossero necessariamente concorrenti, il diritto all'oblio dovrebbe prevalere sistematicamente, mentre, se fossero alternativi, ne basterebbe uno solo per far prevalere il diritto di informazione.

A mo' di conclusione, il Prof. Cuffaro ha osservato, infine, che non ha senso invocare la necessità di una precisazione da parte delle Sezioni unite, dovendo essere consapevoli che la valutazione della violazione del diritto della personalità (di cui il diritto all'oblio è solo un'articolazione) deve essere fatta dal giudice (del merito) che ha "il polso della situazione" e può valutare nel caso concreto quando tale violazione vi sia stata.

Al termine di questa relazione, ha ripreso la parola il **Prof. Pardolesi**, che ha puntualizzato, con riferimento all'ordinanza n. 6919/18 che, se in linea generale il problema dell'oblio presuppone un pregresso di pubblicità, che si appunta su un fatto, su un evento, nel caso evocato dalla pronuncia l'evento non c'è, ma c'è semplicemente un incontro casuale fuori da un ristorante, e la richiesta estemporanea della *troupe* televisiva di un'intervista, cui il noto cantante risponde di no in modo sgarbato. La riproposizione, cinque anni dopo, di quello stesso filmato (che non è un evento, non è un fatto) dovrebbe in realtà suscitare qualche interrogativo sul significato di quale bilanciamento fare in una situazione in cui non c'è nulla che sostanzi l'idea di un *vulnus* del diritto alla personalità. In una situazione di questo genere, quando cinque anni dopo viene riproposto quello stesso filmato nell'ambito una sorta di *ideal contest* (un concorso fra i soggetti più antipatici del mondo delle celebrità), il nostro cantante conquista il secondo posto con questa risposta. A questo punto, è più probabile che sia in discussione un profilo di satira rispetto a un personaggio pubblico (che in sentenza viene sostanzialmente diffamato perché gli si dice che è ormai fuori dalla luce della ribalta).

È venuto allora il turno del **Prof. Francesco Di Ciommo** (Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato nella L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma). Preliminarmente, il Prof. Di Ciommo ha espresso apprezzamento per la finalità manifestata dalla Cassazione nel rimettere la questione del diritto all'oblio alle Sezioni unite, vale a dire l'esigenza di ripristinare condizioni di certezza delle regole applicabili in materia. Oggi il diritto, per come viene applicato nelle aule di giustizia, troppo spesso è "liquido", cangiante, discrezionale e imprevedibile. I maggiori teorici generali del diritto, oggi, infatti, affermano tranquillamente che il diritto è argomentazione, cioè il diritto non è più norma positiva e neanche principio consolidato in giurisprudenza, ma argomentazione. Il giudice che argomenta bene conformemente ai principi, può "creare" il diritto che vuole. Ma i principi sono una brutta bestia, perché possono essere piegati a seconda della discrezionalità, dell'ideologia, della cultura, della sensibilità dell'interprete. Quindi, il rischio è quello di avere una giustizi ingiusta. È necessario che i giudici trovino dei criteri condivisi per applicare gli istituti - almeno quelli fondamentali - in maniera omogenea. Altrimenti il consociato non solo non è in grado di orientare i suoi comportamenti in maniere efficiente, ma, sopratutto, si sente trattato in maniera diseguale rispetto ad altri consociati, e questo non produce effetti positivi nell'ambito della nostra società. Il Prof. Di Ciommo ha quindi menzionato, a mo' d'esempio di pronunce della Cassazione sul tema della certezza del diritto, quelle in materia di responsabilità civile del *provider* (n. 7707 e 7708/2019), nella quale si riscontra una evidente e grave incertezza applicativa delle regole di diritto (sia tra i giudici italiani sia tra quelli della CGUE, mentre un'opinione ancora diversa viene espressa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo).

Tornando al diritto all'oblio, l'ordinanza interlocutoria in due passaggi (uno dei quali è quello fondamentale, perché è quello subito prima della conclusione) fa espressamente riferimento al diritto di cronaca o al diritto di manifestare liberamente il pensiero. Tuttavia, il diritto di cronaca e il diritto alla libera manifestazione del pensiero non sono la stessa cosa, e non lo sono sopratutto nella particolare prospettiva del diritto all'oblio. In altri termini, una cosa è indagare il diritto all'oblio a fronte di una lesione posta in essere da un giornalista, da un organo di stampa (cioè da un soggetto che professionalmente si occupa di fare cronaca, ovvero di produrre notizie da fornire ai lettori ai consociati); altra cosa è indagarlo immaginando una lesione proveniente da un qualsiasi consociato

il quale discorra, chiacchieri on-line, in *internet* o anche soltanto oralmente. Sono due cose molto diverse, e su questo sarebbe auspicabile che le sezioni Unite dicessero qualcosa. A parere di Di Ciommo, l'ordinanza interlocutoria non ha commesso un errore nel momento in cui ha sostanzialmente parificato il diritto di cronaca al diritto alla libera manifestazione del pensiero, posto che, nella società odierna, il *discrimen* tra la cronaca e la manifestazione del pensiero si è ridotto moltissimo, o quantomeno è cambiato rispetto al passato. In *internet* chiunque può fare cronaca sul proprio *account* di *Facebook*, tramite un qualsiasi *social network*, sul proprio sito; chiunque può fare cronaca senza essere un giornalista, senza essere un organo di stampa, senza rispettare le norme sulla stampa, quelle che prevederebbero alcune precauzioni di carattere pubblicistico. Ecco che, allora, bisogna capire davvero se ha senso continuare a distinguere la cronaca dalla libera manifestazione del pensiero.

Riagganciandosi alla distinzione tra diritto all'oblio nella dimensione tradizionale e diritto all'oblio nella dimensione moderna "internettiana", il Prof. Di Ciommo ha poi puntualizzato che essa non comporta che, quando sia coinvolto *internet*, vengano in questione soltanto problemi di oblio in senso nuovo e non in senso tradizionale: anche in internet può venire in rilievo il diritto all'oblio inteso in senso tradizionale. Quest'ultimo è l'interesse a che nessuno riproponga ad un pubblico più o meno vasto una vicenda di un determinato soggetto, datata nel tempo e che la gente probabilmente ha dimenticato, sempre che non ci sia un interesse pubblico a che la notizia venga riproposta. Quindi il diritto all'oblio nella dimensione tradizionale fa perno sul concetto di riproposizione della notizia, ed è chiaro che la riproposizione della notizia può avvenire anche in *internet*, ad es. sui siti dei quotidiani nazionali (Corriere della sera, Repubblica, ecc.). Viceversa, nella dimensione digitale, nuova, il diritto all'oblio perde questo aggancio con il concetto di riproposizione e si ricollega al diverso concetto di archiviazione. In questa seconda accezione il diritto all'oblio viene leso dal fatto che *on-line* rimane tutto ciò che viene pubblicato, perché la memoria di *internet* è infinita e illimitata. *Internet* è un mare di informazioni (è questa la caratteristica principale, per la quale, del resto, piace ed è utile); in questo "mare" ci sono tante informazioni che ci riguardano, che nessuno ripropone al pubblico o anche soltanto ai singoli utenti, ma che sono i singoli utenti ad andare a cercare attraverso i motori di ricerca: ecco il diritto all'oblio nella dimensione nuova. Alla domanda perché il diritto all'oblio (fino a qualche anno fa poco "praticato" dalla giurisprudenza) è diventato, invece, un istituto così di moda, il Prof. Di Ciommo ha risposto che la diffusione di *internet* ha dato luogo a una serie di casi, in cui a venire in rilievo è stata la lesione di tale posizione soggettiva intesa nella nuova accezione, non in quella tradizionale. Questa nuova accezione è stata poi portata all'attenzione generale dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del maggio 2014, la sentenza *Google Spain*, che ha segnato un importante passo importante in avanti del relativo dibattito. Due anni prima, una sentenza della Cassazione italiana (la n. 5525 del 5 aprile 2012) aveva affermato che il consociato, che si fosse ritenuto danneggiato per la presenza *on-line* di una notizia, doveva rivolgersi non già al motore di ricerca ma al "sito-sorgente", vale a dire quello in cui quella notizia era stata pubblicata. Il che, però, è molto complicato, perché spesso non è facile capire neanche chi sia il titolare del sito su cui una notizia è pubblicata, e spesso la società titolare del sito è ubicata il qualche piccolo Stato, dove è difficile notificare qualsiasi cosa. In quell'occasione la Cassazione non era limitata a dire questo, ma aveva affermato anche che i siti sorgente devono automaticamente aggiornare tutti i propri contenuti. Cioè, se è stata pubblicata una notizia che dice che Tizio ha subito o sta subendo un'indagine penale per qualcosa, poi quella indagine penale deve continuare a essere seguita, e si

deve aggiornare il contenuto del sito con tutti gli sviluppi della vicenda. Ovviamente si trattava di un onere gravissimo per gli *hosting provider* o i *content provider*. Qui il Prof. Di Ciommo ha ricordato l'articolo da lui redatto insieme al Prof. Pardolesi, intitolato "È la rete, bellezza"[7], in cui si sottolineava come non è possibile chiedere ai *providers* di aggiornare quotidianamente i contenuti, perché è un onere a cui non possono far fronte. Non si può trascurare, del resto che la nostra è l società dell'informazione (come la definiva la direttiva comunitaria del 2001), sicché più informazioni si hanno, meglio dovremmo riuscire a vivere (se quelle informazioni sono corrette e vere). In *Google Spain* la Corte di Giustizia non prende in considerazione i "siti sorgente", onerando il motore di ricerca, ove richiesto dall'interessato, dell'attività di rimozione (o meglio deindicizzazione) delle pagine *internet* in cui sono pubblicati i contenuti non graditi. È *Google* che deve, quindi, tutelare il diritto all'oblio de-indicizzando quei contenuti, i quali rimangono pubblicati *online*, ma non sono più rintracciabili attraverso il motore di ricerca. Dopo questa importante sentenza, Google Europa si è adeguata, cominciando a vagliare le istanze di deindicizzazione provenienti dai consociati (e accogliendone l'80%). Nel resto del mondo, invece, *Google* ha continuato a pubblicare esattamente tutto quello che pubblicava prima, quindi i contenuti che sono stati de-indicizzati da *Google.it*, in realtà sono presenti facendo la ricerca con *Google.com*. In più, negli Stati Uniti nasce un sito, la stringa del cui *domain name* è "*hidden from google*", che contiene il materiale cancellato da Google Europa. Questo per evidenziare che alcune misure, anche efficienti in una dimensione e in una logica tradizionale, rischiano di essere tutt'altro che efficienti. Quella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, condivisibile per molte ragioni, in realtà si è rivelata, da questo punto di vista, inefficiente perché era sufficiente fare la ricerca attraverso *Google.com* per trovare tutti i materiali, anche quelli che in Europa oggi non è possibile più trovare attraverso i motori di ricerca, italiano francese e spagnolo.

Continuando a ragionare sul diritto all'oblio nella dimensione "digitale informatica", il Prof. Di Ciommo ha rimarcato che, se nel parlare di diritto all'oblio in realtà si fa riferimento a tutti gli altri diritti della personalità (reputazione, onore, identità personale), quella che va tutelato rispetto alla realtà digitale è l'identità dinamica (non l'oblio in sé e per sé). In una società in cui la più parte dei consociati proietta tutta la propria vita su *internet*, e quando non riesce a farlo soffre; in una società che vive per apparire, per condividere, essere ricordata, riconosciuta, davvero si può pensare che esista un diritto fondamentale all'oblio? L'oblio non è un diritto fondamentale, è un vezzo. Ogni tanto qualcuno che si diverte a pubblicare tutta la propria vita su *Facebook*, su *Instagram*, su qualsiasi *social network*, vorrebbe cancellare una determinata informazione, magari di dieci anni prima, e non perché si senta diffamato, non perché racconti una cosa non vera (se si trattasse di quello, non parleremmo di oblio, ma di diffamazione in senso stretto), ma per il semplice fatto che racconta una cosa vecchia che l'interessato preferisce venga dimenticata. Ma è coerente questo atteggiamento con l'esigenza di un diritto fondamentale dell'oblio? È vero che c'è anche chi non desidera affatto proiettare la sua vita *online*, ma in una società democratica prevalgono i valori imposti dalla maggioranza dei consociati, non dai singoli che non sono presenti sui *social networks*. Anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la CEDU ormai ragionano in questi termini, e qui Di Ciommo richiama la considerazione precedentemente svolta dal Cons. Pepe, secondo cui il vero limite è quello dell'interesse pubblico alla notizia, oltre che - per certi versi - dell'attualità: se c'è

[7] F. DI CIOMMO e R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio in internet alla tutela dell'identità dinamica. È la rete, bellezza!*, in *Danno e resp.*, 2012, 701.

quell'interesse, anche minimo, allora il diritto all'oblio viene meno. E oggi l'interesse pubblico alla notizia va probabilmente vagliato in termini diversi rispetto a quanto accadeva qualche tempo fa.

Ulteriore considerazione svolta dal Prof. Di Ciommo riguarda gli indici individuati dalla Prima sezione della Cassazione nell'ordinanza n. 6919/18, in presenza dei quali il diritto all'oblio può essere legittimamente compresso. Tali indici, a parere del Professore, non devono essere necessariamente compresenti. Basti pensare che uno di essi riguarda il fatto che la persona interessata è un personaggio pubblico; ora, se tutti quegli indici dovessero essere compresenti, vorrebbe dire che il diritto all'oblio non riguarda i personaggi non pubblici.

La riflessione si è poi spostata sull'art. 17 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016, nella cui rubrica è "confinato" il diritto all'oblio. Il legislatore europeo aveva la possibilità di affermare in maniera chiara la vigenza e i contenuti del diritto all'oblio, ma non l'ha fatto, secondo il Prof. Di Ciommo, perché sostanzialmente ritiene che il diritto all'oblio rischi di diventare da un lato privo di contenuti, dall'altro contraddittorio nella società dell'informazione attuale. Bisogna chiedersi se si vuole realmente che *internet* diventi una vetrina in cui ognuno possa selezionare le informazioni che lo riguardano, o piuttosto che, attraverso *internet*, ciascuno possa farsi un'idea veritiera dei fatti delle persone. Perché, se passa l'idea che ogni notizia che non piace al diretto interessato deve essere rimossa, finisce che *internet* diventa soltanto una vetrina di notizie selettive. In parte è già così: sopratutto gli imprenditori, quelli più organizzati, sono in grado di selezionare le notizie a loro gradite, e fanno rimuovere da Google quelle invece non gradite. Questo è molto pericoloso, perché l'attuale società è fortemente condizionata dalle *fake news*. Bisogna, allora, difendere *internet* come contenitore di notizie vere, come archivio storico di notizie vere: se qualcuno è stato condannato per un reato di pedofilia vent'anni fa, è bene saperlo, perché forse non gli si farà fare il *baby sitter* dei propri figli. *Internet* non consente realmente l'oblio. Parlando di diritto all'oblio, in realtà si allude al diritto alla selezione delle informazioni che ci riguardano. Per questo, a parere di Di Ciommo, il regolamento del 2016 non tratta propriamente il diritto all'oblio. Con riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU, il Prof. Di Ciommo ha richiamato l'orientamento (espresso anche nel 2018) secondo cui l'interesse pubblico a conoscere le notizie debba sostanzialmente sempre prevalere sul diritto del singolo all'oblio. Ma c'è un'altra sentenza molto interessante, di qualche anno prima[8], nella quale la CEDU dice espressamente che, anche allorquando la notizia sia diffamatoria, il *provider*, sul cui sito la notizia sia on-line, non è tenuto a cancellarla, ma solo a "correggerla", cioè a segnalare che quella notizia è diffamatoria, perché anche le notizie diffamatorie - sempre che vengano indicate come tali - fanno la nostra storia. In definitiva – sostiene Di Ciommo - il diritto all'oblio rischia di essere un abbaglio, nel senso che ben poco si può pretendere di averne in una società in cui di *privacy* ce n'è pochissima. *Internet* è il contrario dell'oblio. Piuttosto, gli operatori del diritto (i giudici, i legislatori nazionali e sovranazionali), dovrebbero concentrarsi (e in parte ciò sta accadendo, perché il Regolamento del 2016 va in questa direzione) sulla maggior tutela del diritto alla *privacy*, vale a dire sul diritto al trattamento dei dati, al cospetto di un trattamento algoritmico dei dati, e di una memorizzazione degli stessi attraverso la logica dei *big data*, che apparentemente è svolta in maniera anonima, ma che in realtà di anonimo non ha nulla. Alcuni colossi di *internet* trattano i nostri dati costantemente, perché noi glielo abbiamo consentito, per esempio autorizzando le applicazioni che utilizziamo sul telefonino ad accedere a tutte le nostre fotografie, a tutti i contatti della rubrica, ecc., o dando le stesse autorizzazione in sede di iscrizione

[8] Sentenza Węgrzynowski e Smolczewski c. Polonia, n. 33846/07 del 16.7.2013.

ai social network. Quante volte capita che uno di noi venga fotografato da un amico, che poi "posta" la fotografia su *Facebook*, determinando una lesione della nostra *privacy*? Sopratutto se *Facebook* poi di quella fotografia può fare quello che vuole. L'auspicio conclusivo, quindi, è che gli operatori del diritto parlino un po' meno di diritto all'oblio e si concentrino di più sulla tutela degli altri diritti della personalità, della quale il diritto all'oblio è, al più, uno strumento. Ciò anche in considerazione del fatto che, una volta vinta la causa sull'*an debeatur*, la quantificazione del danno non patrimoniale è spesso irrisoria.

Riprendendo la parola, il **Prof. Pardolesi** ha fatto, quindi, alcune brevi chiose al discorso del Prof. Di Ciommo. In primo luogo, ha riferito che *Facebook* poi è stata condannata il 6 febbraio scorso dal *Bundestag* per abuso di posizione dominante in un ideale mercato tedesco del *social networking*, consistente nella impostazione dei contratti di adesione sul modello "*take it ore leave it*": l'unico modo per entrare in *Facebook* è accettare il suo contratto, quindi le clausole abusive. Ma allora – ha notato Pardolesi - abbiamo bisogno della normativa anti trust per tutelare la *privacy*? In secondo luogo, riprendendo l'accenno fatto dal Prof. Di Ciommo alla quantificazione del danno, ha menzionato un caso del 2010 di cui si è occupata la Corte Suprema Nord Americana il 29 marzo scorso, che coinvolge 127 milioni di utenti di Google, la cronologia delle ricerche dei quali era stata venduta da *Google* ad altri soggetti, i quali in questo modo potevano costruire i *profiling* e via dicendo. Si è arrivati ad un *settlement*, che la Corte Suprema non ha gradito molto, per 9 milioni di dollari, di cui 3 milioni agli avvocati, il resto a 6 fondazioni, con il risultato che a ognuno dei potenziali soggetti coinvolti sarebbero toccati 4 centesimi.

A questo punto, ha chiesto nuovamente la parola il **Cons. Pepe**, per precisare che, nel caso Venditti, il Pubblico ministero in udienza aveva chiesto l'accoglimento del primo motivo, che riguardava la violazione dell'art 97 legge sul diritto d'autore, dunque la lesione del diritto all'immagine, in relazione anche alla satira illegittima. Quindi, il pubblico ministero aveva scelto la strada non del diritto all'oblio, ma dell'applicazione diretta della tutela dell'immagine, dell'onore e della reputazione rispetto alla satira. La questione su cui dovranno pronunciarsi le Sezioni unite si riferisce a un'ipotesi di diritto all'oblio "tradizionale", in relazione alla ripubblicazione di una notizia dopo trent'anni. Dunque, non dati da conservare, da aggiornare, integrare o cancellare, ma dati ripubblicati dopo molti anni. Per quel che riguarda i criteri che le sezioni unite sono state chiamare ad affermare, Pepe ha ribadito la sua proposta nel senso della concorrenza: i primi tre criteri della sentenza *Fuchsmann*, richiamati dall'ordinanza, rispondono tutti al criterio della pertinenza, ovvero l'interesse pubblico della notizia, e sono, quindi, ridondanti. È vero che, in presenza di un interesse pubblico, è ben possibile che non vi sia il requisito della notorietà. Da questo punto di vista, è giusto dire che non devono essere concorrenti. La cosa importante è che vi sia l'interesse pubblico, perché in tal caso il diritto all'oblio non c'è più, qualunque declinazione (unitaria, nazionale, costituzionale) gli si voglia dare.

Il **Prof. Pardolesi** ha poi cercato di tirare le fila del discorso, notando come dalla discussione sia emerso un problema che si potrebbe chiamare di "scansione tassonomica": nel parlare di diritto

all'oblio, si hanno in mente fenomenologie diverse, anche se recanti alcune sovrapposizioni al margine, che creano l'ambiguità. La prima fenomenologia – che è stata definita "oblio in senso tradizionale" – postula una pregressa pubblicazione, che sarebbe stata teoricamente illecita, ma che, in realtà, è riscatta da una qualche giustificazione al tempo in cui è avvenuta. Se ne ha, quindi, una riproposizione, e l'ordinanza interlocutoria si chiede fino a che punto il soggetto deve rimanere esposto alla gogna mediatica. Il diritto all'oblio viene inteso come una sorta di proiezione diacronica del *vulnus* potenziale di un tempo. Pardolesi richiama qui l'esempio fatto dal Cons. Pepe, relativo al caso di Gabriella Darleis, una prostituta di New Orleans che aveva ucciso nel 1918 il proprio amante, e, dopo essere stata assolta nel processo, si redime e sposa un certo Melvin, divenendo una signora del buona società. Nessuno sapeva del suo pregresso (né personale né "professionale"), né della vicenda che l'aveva portata alla notorietà. Nel 1925 la Darleis (che non era un personaggio celebre) si trovò di fronte ad un film di grande successo (con Tirone Power), nel quale veniva chiamata per nome. Ed è questo che porta alla condanna del produttore, il fatto che non sia stato almeno cambiato il nome.

Un altro caso è quello di Saidis, l'odioso bambino prodigio, figlio di immigrati russi, che a cinque anni suonava il piano, scriveva la bibbia in latino, cose del genere. Un fenomeno da baraccone terrificante, il quale a undici anni prende la prima laurea a Princeton, facendo le regressioni multiple a memoria, quindi confondendo i professori. Successivamente egli si iscrive alla facoltà di legge di Harvard, e a 18 anni prende il *degree* di secondo grado (che normalmente si consegue a 24). A quel punto sparisce dalla circolazione, per poi venire scoperto dal New Yorker, che, nell'ambito di una rubrica non diversa da quella che viene utilizzata nel nostro caso (cioè le vicende della Sardegna, le cose di Sassari), la rubrica "che fine hanno fatto", racconta che è finito a fare l'oscuro contabile in una società commerciale, facendo collezione di biglietti di cambio della rete urbana studiando le tradizioni degli indiani Hocamakawesse. Dal libro di Pirsig (Laila) scopriamo che in realtà Saidis non studiava le tradizioni degli indiani ma assumeva pejote. Comunque Saidis agisce in giudizio e perde. Qual è la differenza? La sig.ra Melvin vince perché deduce un fatto obiettivamente diffamatorio, in una situazione in cui vi è una crasi temporale e l'interesse contrapposto è un interesse economico, quello del produttore del film. Viceversa in Saidis abbiamo un soggetto che, dopo avere subito una sovraesposizione mediatica durante l'infanzia, in maniera molto idiosincratica si è ritirato in una *seclusion*, dalla quale viene tirato fuori per un interesse pubblico che è difficile mettere in discussione. La violazione del diritto della personalità è, quindi, obiettivamente impalpabile, a fronte della prevalenza dell'interesse pubblico. Questo è il diritto all'oblio in senso tradizionale. Poi c'è l'alternativa "digitale", che ha questo carattere "metonimico" (la parte per il tutto), perché l'art. 17 del Regolamento (e qui il prof. Pardolesi dissente da quanto osservato dal Prof. Di Ciommo) ha una copertura essenzialmente diversa. L'intitolazione (che è significativa e non dovrebbe essere sottovalutata) allude al diritto alla cancellazione, che comprende in primo luogo il *delisting*, e più in là la cancellazione vera e propria, che ovviamente risponde ad una serie di motivazioni diverse, qualche volta (ma non necessariamente) coincidenti con la volontà di far sparire il riferimento ad un dato. Il diritto alla cancellazione ha una copertura molto più ampia del diritto all'oblio (*the right to be forgotten*), che viene citato in parentesi. Siamo nell'ambito della disciplina dei dati personali, emersa più o meno a partire dal 1970: 112 Stati americani, a partire da allora, hanno adottato una disciplina di protezione dei dati. Un grande successo legislativo, però in questa nuova dimensione che ha la caratteristica di essere "proletaria", quindi fortemente democratica se confrontata con la *privacy* in senso tradizionale, quella dell'uomo di successo che

vuole essere di fronte alla telecamera, e quando non c'è davvero poi se ne adombra. Qui siamo alle prese con l'uomo comune, perché la disciplina prima era predicata semplicemente sul dato, quindi su un frammento; ora, sul trattamento, cioè sull'uso del dato. La grande novità del GDPR – ha osservato il Prof. Pardolesi - è la "modulabilità" del consenso al trattamento dei dati, nel senso che, diversamente da quanto accade negli Stati uniti - dove vige la regola dell'*opt-out* (per cui, una volta dato il consenso, fino a quando non lo si revochi radicalmente non si può incidere sull'utilizzo del dato da parte del titolare del trattamento) -, qui il soggetto può contestare la continuità di utilizzazione del dato, allorquando si è esaurito il lasso di tempo e lo spazio funzionale all'utilizzazione del dato stesso.

Per mostrare come il dato possa essere neutro, irrilevante, il Prof. Pardolesi ha fatto l'esempio che, nel fare lezione all'università, egli desse conto del fatto che c'è stato questo seminario presso la Corte di Cassazione, cui hanno partecipato il Prof. Cuffaro, il Cons. Pepe e via dicendo. Ci sarebbe una violazione della *privacy*? Si può pensare che questa disciplina metta in gioco una sorta di "eugenetica" dei diritti della personalità, come sostenuto dal Prof. Diciommo, che sfocia altresì in una sorta di "autobiografismo apologetico", entrambi espressione della autodeterminazione informativa cara a Stefano Rodotà.

Parlando di autodeterminazione informativa, si passa dal *right of privacy* (il diritto alla privatezza, alla riservatezza) al *right of publicity*, perché ciò che conta è il controllo del flusso di informazioni che ci riguardano, la possibilità di scegliere quali rendere pubbliche e quali viceversa coprire. Il che ci porta in una direzione che oltre atlantico viene colta come censura. Qui infatti - *Google Spain docet* -, non viene censurato alcunché di infamante, di umiliante. La cancellazione viene vista come lo strumento per dare la possibilità al soggetto di "riscattarsi" rispetto ad un informazione consegnata alla rete che sta lì per sempre. Non basta il *delisting* dal motore del ricerca; si vuole andare più in là, perché si vuole nascondere per sempre. Per apprezzare la differenza, si consideri il caso Macario, trattato da una recente sentenza del Tribunale di Milano. Macario era esponente di un movimento politico denominato "*Free flights to Italy*" (voli gratis per l'Italia), che intendeva pescare voti fra gli italiani residenti all'estero, ma prese due voti (presumibilmente il suo e quella di sua madre, che era iscritta al partito politico). Un blog raccolse le denunce di novanta donne che avevano subito *stalking* digitale da parte di costui. Viene in gioco il diritto all'oblio? Il tribunale di Milano (giud. Martina Flamini) rispose di no: qui viene in gioco, se mai, la diffusione di notizie asseritamente diffamatorie, sicché era la lesione del diritto alla reputazione che doveva essere dedotta.

Attraverso la disciplina dei dati personali, in specie anche la cancellazione, si è fatto valere qualsiasi diritto della personalità. Tornando all'esempio di prima, la notizia, comunicata agli studenti, che le persone presenti a questo incontro erano alla Corte di Cassazione è una notizia personale, neutra in linea di principio, ma che potrebbe non esserlo per i partecipanti, per qualche motivo idiosincratico. Se questa notizia venisse diffusa senza il loro consenso, nella prospettiva di questa disciplina, vi sarebbe violazione della *privacy*. Ma, nel caso oggetto dell'ordinanza interlocutoria di cui stiamo occupandoci, viene un rilievo una violazione della *privacy*? L'ordinanza si occupa di diritto all'oblio in senso tradizionale, ma bisogna tenere presente la possibilità di sovrapposizioni. Orbene, secondo il Prof. Pardolesi sarebbe opportuno parlare di diritto all'oblio soltanto per il diritto all'oblio in senso tradizionale, e per il resto valersi della formula del diritto alla cancellazione dei dati, qualunque sia la motivazione per la quale si chiede la cancellazione *ex* art. 17 Reg. Dunque, il diritto all'oblio in

senso stretto presuppone una pregressa situazione di pubblicità legittima, che successivamente viene riproposta: fino a quando è legittimo riproporla? C'è da chiedersi quale fosse, in origine, il *vulnus* potenziale a una qualche esplicazione del diritto alla personalità, che poi è stato legittimato da circostanze di contesto. Si profilano, allora, due possibilità: le violazioni della reputazione (e siamo al "decalogo" del giornalista), e gli altri casi di diritto all'oblio. Oltre a *Fuchsmann*, si può citare il caso dell'attore bavarese brutalmente assassinato nel 1990 da due persone, che vennero condannate all'ergastolo nel 1998 e uscirono poi di galera nel 2007[9]. Ebbene, gli assassini cominciarono una battaglia durissima contro i siti internet nei quali era presente la testimonianza delle sedute del processo, battendosi contro l'accessibilità degli archivi. Qui siamo al desiderio di "purgare" la storia, di esercitare una censura a tutto campo, non soltanto di deindicizzare, in modo da rendere difficile per voi sapere chi è Wolfgang Derlè (uno degli assassini) o avere un'informazione completa da Wikipedia o qualcosa del genere.

Quanto al "pentalogo" richiamato nell'ordinanza interlocutoria, esso – a parere del Prof. Pardolesi - non è fisso ma subisce variazioni. Per esempio, il quinto elemento citato nel caso *Fuchsmann* in realtà dipende semplicemente dalla circostanza che si trattava del *New York Times* e del giornalismo nordamericano. Il *New York Times* pubblicò una notizia secondo la quale *Fuchsmann* era stato accusato dall'Interpol e dall'FBI di essere un punto di riferimento della mafia russa. Il giornale chiamò *Fuchsmann*, offrendogli la possibilità di replicare alla notizia, ma lui si rifiutò. Anche per questo *Fuchsmann* perse la causa. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha elaborato una serie di criteri che, in realtà, rappresentano grossomodo esplicazioni di quel decalogo di cui si è parlato (che invero è molto più sobrio), ma che si esprime attraverso una serie di riferimenti, i quali volta a volta vanno riempiti di contenuti in relazione al caso di specie. Per queste ragioni l'opinione del Prof. Pardolesi è nel senso che i requisiti non debbano essere concorrenti. Il vero problema è individuare i criteri attraverso i quali far operare le tecniche di contemperamento stabilite da quello che il Presidente della Corte costituzionale ha definito il diritto europeo vivente. Nella fattispecie della diffamazione, la presenza di una notizia obiettivamente infamante già integra gli estremi dell'art. 595 c.p.. Per uscire dall'illiceità, si ha bisogno della concorrenza dei fattori del "decalogo" (verità, continenza, pertinenza). Ma quando si esce dal giudizio "strutturato" di diffamazione e si entra nell'ambito della riservatezza, i contorni sono meno netti.

La riflessione giurisprudenziale sulla *privacy* esordisce in Italia con il caso Soraya, in una vicenda in cui c'è la violazione di uno spazio fisico con potenti teleobiettivi, venendo ripresa la principessa sul bordo di una piscina in compagnia del regista Franco Indovina[10]. E, ancora, il caso di Carolina di Monaco, che viene ripresa mentre cade goffamente in un club privato, e vince la causa perché, appunto, il club era privato, nonostante fosse stato attinto dalle telecamere[11] (Carolina perderà la causa, invece, quando contesterà di essere stata ripresa col marito in montagna, mentre il padre stava morendo, poiché in quel caso si trattava di un luogo pubblico[12]). Tornando ancora una volta all'esempio della comunicazione agli studenti delle persone presenti a questo incontro, essa potrebbe essere vista come espressione della libertà di manifestazione del pensiero, e forse verrebbe in questione il diritto degli studenti universitari ad essere informati. Ci sarebbe violazione del diritto al riserbo? Bisogna sciogliere, anzitutto, questo nodo, per poi ragionare di diritto all'oblio, il quale

[9] Si tratta della sentenza del 28 giugno 2018, nel caso M.L. e W.W. c. Germania, ric. 60798 e 65599/10.
[10] Cass., 27 maggio 1975, n. 2129.
[11] Si tratta della sentenza della CEDU del 24.6.2004 (ricorso n. 59329/00)
[12] Si tratta della sentenza della CEDU, von Hannover c. Germania del 7.2.2012 (ricorsi n. 40660/08 e n. 60641/08).

chiama in causa, in una dimensione diacronica, l'ulteriore elemento del passaggio del tempo, ponendoci di fronte alla necessità di verificare l'esistenza di una ragione fondante un interesse attuale al momento della ripubblicazione. In assenza di qualsivoglia diffamazione, secondo Pardolesi, il solo fatto di avere preso parte al seminario non può abilitare i partecipanti a lamentarsi della propalazione della notizia agli studenti. La fragilità dell'interesse fatto valere fa crescere a dismisura, nell'ottica del bilanciamento, il semplice interesse a conoscere (the *right to know*), che è la base degli altri diritti (il diritto di manifestazione del pensiero ecc.). Ove invece si sia in presenza di franche violazioni di un diritto della personalità, c'è bisogno di un interesse pubblico forte per escludere la ricorrenza dell'illecito. Sicché, per riprendere il caso dell'ordinanza interlocutoria, sarà necessario verificare se vi era un interesse pubblico a conoscere le vicende di trent'anni prima, relative a una persona che, nel frattempo, si era rifatta una vita. Siamo, insomma, nel campo del bilanciamento riservato al giudice di merito (perché quello è il suo mestiere), e da questa considerazione il Prof. Pardolesi fa discendere la sua perplessità circa l'opportunità della rimessione della questione al vaglio delle Sezioni Unite. La prospettiva è, allora, quella di un bilanciamento dinamico, che non può essere cristallizzato una volta per tutte, dovendo essere, di volta in volta, riempito di contenuti, quindi tarato sul caso di specie. È possibile (come ritiene Giorgio Pino) fare delle "formattazioni", configurare cioè dei "moduli" di bilanciamento, ma si tratta di tecniche che non possono andare oltre una "stilizzazione". In fin dei conti, compete al giudice - essenzialmente al giudice di merito - valutare quali sono gli interessi in conflitto e i modi in cui si estrinsecano. Immaginare la privacy in una versione "radicale", che consente il controllo assoluto sui dati attinenti alla persona, significa andare in una direzione che non soltanto va oltre l'anonimato metropolitano in cui ci nascondiamo, ma si traduce in un assoluto isolamento che contrasta con il nostro vivere sociale.

Ripresa la parola, il **Prof. Di Ciommo** ha aggiunto che, a suo parere, il diritto alla cancellazione di cui all'art. 17 del regolamento, in realtà, poco c'entra con il diritto all'oblio, nel senso che l'ultimo degli strumenti che si utilizzano per tutelare il diritto all'oblio è la richiesta di cancellazione. Tant'è vero che in questi anni, come s'è detto, il diritto all'oblio è stato tutelato attraverso la richiesta (al motore di ricerca) di deindicizzazione, in subordine attraverso la richiesta (al sito sorgente) di aggiornamento del contenuto della notizia. Il tema della cancellazione era sostanzialmente superato perché è molto difficile riuscire ad inseguire il sito sorgente. Per questo Di Ciommo ritiene che la riconduzione del diritto all'oblio nell'ambito della cancellazione, da parte del legislatore europeo, sia davvero un significativo passo indietro. Infine, Di Ciommo ribadisce la netta distinzione tra il diritto all'oblio inteso in senso tradizionale, (su cui dovranno esprimersi le Sezioni Unite) e il diritto all'oblio nella versione moderna, che neppure dovrebbe chiamarsi "diritto all'oblio", come detto dal Prof. Pardolesi.

Il **Prof. Cuffaro**, a sua volta, ha soggiunto che il bilanciamento opera quando viene in considerazione la cancellazione. Il diritto di rettifica, pure contemplato dal Regolamento, è enunciato invece maniera perentoria: ciascuno degli interessati può chiedere la rettifica del dato. Questo per dire che quando si parla di oblio, probabilmente si utilizza un sintagma funzionale a riproporre delle tecniche di rapporto con i mass media tradizionali; quando invece parliamo di

trattamento dei dati personali, ci riferiamo a un altro sistema che è venuto in qualche modo a sovrapporsi, perché spesso i giuristi sono buoni orecchianti, e quindi siccome tutto è dato personale, tutto è informazione, quelli che riguardano le persona sono indicati come dati personali.